

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

L'articolo 1, comma 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità per il 2014), ha istituito a partire dal 1 gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), costituita a sua volta dall'IMU (Imposta Municipale propria), di natura patrimoniale, e da altre due componenti riferite ai servizi, che si articolano nella TARI (Tassa sui Rifiuti) e nella TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili), aventi ognuna una propria disciplina ed autonomia applicativa.

La Legge 27 dicembre 2019, n.160 ha abolito a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

La tassa comunale sui rifiuti (TARI), disciplinata dall'articolo 1, commi da 639 a 704, della citata Legge n. 147/2013 è finalizzata alla copertura integrale dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani.

In particolare:

- a norma dell'articolo 1, comma 683, della citata Legge 147/2013: "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia (...)"
- i commi 650 e 651 del citato articolo prevedono che la tassa sia corrisposta in base a tariffa riferita all'anno solare e commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte.

L'articolo 1, commi 651- 652 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel testo vigente, stabiliscono che il comune nella commisurazione della Tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;

La disposizione dettata dall'art.1, comma 652, della Legge n.147/2013, nel momento in cui stabilisce che il Comune può determinare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) tenendo conto del principio "*chi inquina paga*", in alternativa ai criteri del regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999, non costituisce quindi l'unico parametro di determinazione delle tariffe, comporta come conseguenza la possibilità per il Comune di derogare, in sede di determinazione tariffaria, ai coefficienti tabellari previsti nel medesimo DPR. n.158/1999;

L'art. 14, comma 9, del DL. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, stabilisce che le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) semplificato o tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (TARSU) avrebbero dovuto essere commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, per cui l'individuazione di tali tariffe, al pari della definizione del riparto dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, non deve necessariamente tenere conto dell'effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma può essere basata su criteri presuntivi.

L'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, ha permesso di derogare ulteriormente ai criteri del D.P.R. n. 158/1999, attribuendo al Comune la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri alternativi a quelli previsti dallo stesso decreto.

L'Amministrazione Comunale nell'esercizio della potestà regolamentare dell'Ente, in continuità con il regime di prelievo della Ta.R.S.U. e della TARES, ha ritenuto opportuno confermare nella disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2021, i criteri adottati per il regime di prelievo per le annualità precedenti per rendere omogenee e continuative le modalità applicative della tassa, avvalendosi della deroga di cui all'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, commisurando la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, comunque nei rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'art. 14 della direttiva 2008/ 98/ CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti; le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, sulla base di apposito studio di rilevazione della produzione media dei rifiuti, conformemente a specifica relazione tecnica;

L' art.1, comma 683 della L. 147/2013 prevede che la deliberazione di approvazione delle tariffe della TARI presuppone l'intervenuta approvazione del piano economico finanziario del servizio integrato dei rifiuti;

Il comma 527 art. 1 della legge 205/2017 ha attribuito ad ARERA (Autorità Regolazione Energia Reti e Ambiente) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti;

La deliberazione di ARERA n.443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti,per il periodo 2018-2021;

Visto il piano economico finanziario del servizio per l'anno 2021, redatto secondo quanto stabilito dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA) con la Delibera del 24 Novembre 2020 493/2020/R/rif che definisce i nuovi criteri di calcolo ed il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento, adottando il metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR), approvato con deliberazione di CC in data odierna n.;

Dato atto che l'approvazione formale del suddetto Piano Finanziario costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2021;

Visto Il Piano Finanziario per l'anno 2021 predisposto in osservanza dei criteri stabiliti dal D.P.R. n. 158/1999, che evidenzia costi complessivi pari a Euro 4.064.867,00 al netto del costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, così ripartite:

Descrizione utenze	Numero utenze	% costi da attribuire	Costi attribuiti
Utenze domestiche	24772	57,03%	€ 2.318.381,36
Utenze non domestiche	1072	42,97%	€ 1.746.485,64
Totale	25844	100,00%	€ 4.064.867,00

Determinate le superfici imponibili, al netto delle riduzioni, delle esenzioni e delle agevolazioni, sia delle utenze domestiche che delle utenze non domestiche, come risultanti dalla banca dati dell'Area Tributi e riportate nella tabella sottostante:

Descrizione utenze	Numero utenze	Superfici imponibili (metro quadrato)
Utenze domestiche	24772	1299031,61
Utenze non domestiche	1072	594989,69
Totale	25844	1894021,3

Rilevato che l'adozione delle tariffe della Tassa Rifiuti TARI per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base delle banche dati dei contribuenti ed utenze registrate, è finalizzata al raggiungimento della copertura integrale dei costi del servizio presunto risultante dal Piano Finanziario per l'anno 2021 pari ad euro 4.064,867,00;

Evidenziato che l'importo del Piano Finanziario comprende i costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, i costi di raccolta e trasporto RSU, i costi di trattamento e riciclo, i costi di raccolta differenziata per materiale, i costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche, i costi d'uso del capitale ed i costi comuni, amministrativi e generali di gestione.

Ricordato che gli Enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l'obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

Ritenuto di dover determinare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2021, ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione finanziario;

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi di gestione dei rifiuti urbani contenuti nel Piano Finanziario, di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per le utenze domestiche e non domestiche per l'anno 2021 indicate nel prospetto - allegato A) al presente provvedimento quale parte integrante;

Dato atto che sull'importo della tassa sui rifiuti (TARI) si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, pari al 5% come disciplinato dall'art. 38-bis del decreto di conversione del collegato fiscale;

Visto il vigente Regolamento di disciplina della tassa comunale sui rifiuti TARI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.39 del 27/07/2020;

Visti:

l'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione".

l'articolo 1, comma 169, Legge 296/2006 dispone: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

Preso atto che il termine per la deliberazione ordinaria del bilancio di previsione 2021-2023, come previsto dal TU EE. LL., è fissato al 31/12/2020;

Richiamato l'art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, il quale ha differito il termine ordinario per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 al 31 gennaio 2021;

Richiamato inoltre il decreto del Ministero dell'interno 13 gennaio 2021 con cui è stato ulteriormente differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 al 31 marzo 2021;

Atteso che, ai sensi del comma 15 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni nella L. 214/2011, e ss.mm.ii., la deliberazione di approvazione delle tariffe è inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Lo schema di bilancio di previsione per l'anno 2021 e relativi allegati, tiene conto di quanto previsto in questo atto deliberativo;

DATO ATTO CHE in allegato alla presente, sono stati acquisiti i pareri espressi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 smi, qui allegati:

DATO ATTO CHE in allegato alla presente è stato acquisito, altresì, il parere favorevole del Segretario Generale Dott. Diego Carlino in merito alla conformità legislativa.

## **DELIBERA**

1 di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2 di prendere atto che il costo complessivo presunto del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l'anno 2021 da coprire attraverso l'applicazione della Tassa Rifiuti -TARI - è pari a €. 4.064.867,00 così come definito nel piano finanziario degli interventi relativi al servizio gestione rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_ del 2021;

3 di confermare nella disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2021, i criteri evidenziati in premessa, adottati per il regime di prelievo per le annualità precedenti per rendere omogenee e continuative le modalità applicative della tassa evidenziati in premessa, conformemente a specifica relazione tecnica custodita agli atti d'ufficio;

4 di approvare, in conformità al predetto Piano Finanziario, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2021, relative alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche, nel prospetto allegato A al presente provvedimento che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso, secondo i criteri evidenziati in premessa, conformemente a specifica relazione tecnica custodita agli atti d'ufficio.

5 di dare atto che, in caso di rilevanti modifiche normative, che abbiano effetto sulla base imponibile o sulla determinazione di elementi del PEF 2021, saranno adottate conseguenti modifiche alle presenti tariffe;

6 di dare atto che, ai sensi del Regolamento per le disposizioni relative alla tassa sui Rifiuti (TARI) tutt'ora vigente, la misura tariffaria delle utenze non domestiche soggette a tariffa giornaliera è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo di cui all'allegato A, rapportata a giorno e maggiorata del 100%;

7 di dare atto che sull'importo della tassa sui rifiuti (TARI) si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, pari al 5% come disciplinato dall'art. 38-bis del decreto di conversione del collegato fiscale;

8 di quantificare il gettito complessivo della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2021, al netto del Tributo Provinciale -TEFA-, in € 4.064.867;

9 di dare atto che le tariffe di cui alla presente proposta di deliberazione decorreranno dal 1° gennaio 2021;

10 di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), nonché per la disciplina del tributo giornaliero, si rimanda al vigente regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.39 del 27/07/2020;

11 di dichiarare che per tutto quanto non previsto dalla presente deliberazione si rimanda alla normativa vigente in materia;

12 di provvedere, alla trasmissione della deliberazione consiliare e dei relativi allegati al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13bis D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, entro il termine del 14 ottobre 2021, sulla base di quanto disposto dall'art. 15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019;

13 di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma del TUEL approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, per consentire una tempestiva e corretta applicazione del tributo nei confronti dei contribuenti.